



# **COMUNE DI CAPRIASCA**

## **Municipio**

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

### **MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 17/2012**

**Concernente l'adesione al nuovo statuto dell'Ente di protezione civile di  
Lugano - Campagna**

---

6950 Tesserete, 5 novembre 2012

**ALLO SPETTABILE**

**CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA**

Signora Presidente,

Signore e Signori Consiglieri,

sottoponiamo alla vostra attenzione per esame e approvazione il presente messaggio riguardante l'adozione del Nuovo Statuto dell'Ente di Protezione Civile di Lugano Campagna.

#### **1. Introduzione**

L'adozione del nuovo statuto si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore, con il 1° settembre 2011, della nuova legge cantonale sul consorzio dei Comuni (in seguito nLCCom) approvata dal Gran consiglio in data 22 febbraio 2010. Successivamente la stessa è stata oggetto di ricorso al Tribunale Federale che l'ha però respinto il 7 aprile 2011.

In vista della sua implementazione, durante il mese di luglio 2011, la Sezione degli Enti locali (SEL) ha quindi organizzato degli incontri informativi allo scopo di facilitare

a Consorzi e Comuni la preparazione dei lavori di adeguamento degli statuti al nuovo testo di legge.

E' stato in particolare esplicitamente richiesto di elaborarli e approvarli in tempo utile per il rinnovo delle cariche consortili susseguente alle elezioni comunali del 1° aprile 2012, riferite al quadriennio 2012-2016.

Sulle finalità di questa proposta inseriamo nel messaggio in esame quanto ha elaborato il Consorzio. Il documento, unitamente alla proposta di nuovo statuto annessa è parte integrante della proposta in oggetto.

*“Se da una parte per il nostro Ente l'adeguamento era un passo auspicato ma non obbligato, avendo il nostro Statuto una Legge di riferimento diversa da quella dei Consorzi (LAC, LFPCi e LCPCi contro LCCom), dall'altra si è ritenuto opportuno approfittare di questa occasione per dotare l'Ente stesso di uno strumento moderno e che permetta di ridurre al minimo qualsiasi problema futuro in fase di procedura e applicazione. Ad oggi infatti molti degli articoli dello Statuto, pur essendo validi, divergono da quanto previsto da altre leggi, rendendo a volte problematico capire quale sia lo spazio di manovra e creando dei dubbi in fase di procedura.*

*Alla luce di quanto emerso durante i colloqui con i responsabili della SEL, che si ringrazia per il prezioso aiuto, la Delegazione ha deciso di allinearsi a quanto previsto dalla nLCCom, così da aderire, di riflesso, alle richieste formulate dai Comuni che hanno portato a questa importante revisione della Legge.*

*Infatti risulterebbe proibitivo per le Autorità competenti intervenire, soprattutto a supporto, quando la base legale differisce, come oggi, in maniera così rimarcata.*

*Lo statuto attualmente in vigore risale, data della ratifica, all'aprile 2004, e la sua base legale risiede nella Legge di applicazione e Complemento del Codice civile svizzero, così come nella Legge federale e cantonale sulla protezione civile.*

*Con il passare degli anni sono inevitabilmente sorte delle problematiche relative al funzionamento di Enti e Consorzi e, a torto o a ragione, alcuni Comuni hanno lamentato difficoltà nel seguire e partecipare alla loro gestione. In particolare si sono visti sottrarre integralmente competenze decisionali.*

*Il Gran Consiglio ha così approvato a inizio 2010 la revisione della legge, apportando dei correttivi con l'intento di assicurare, mediante lo snellimento di alcune procedure, una migliore efficienza dell'apparato consortile.*

*La SEL ha auspicato che per l'inizio del 2012 tutti i Comuni avessero approvato gli statuti in modo da permetterne la ratifica all'autorità cantonale entro il 31 marzo 2012 facendo sì che il rinnovo degli organi consortili avvenisse sulla base della nuova legge entro il 31 luglio 2012.*

*Visti però i tempi ristretti, in considerazione della particolarità delle procedure necessarie per portare a termine tutto l'iter, il nostro Ente, con l'avallo di tutti i Comuni, ha richiesto e ottenuto lo scorso 19 gennaio una proroga di mantenimento dell'attuale statuto, così come la permanenza in carica degli attuali organi, sino al prossimo 31 marzo 2013.*

*Nel corso del mese di maggio, una volta completata la prima versione, la proposta è stata sottoposta ai Comuni per consultazione, per un periodo di 30 giorni.*

*Terminato questo periodo la Delegazione ha poi preso atto delle diverse osservazioni e proceduto ad apportare le modifiche laddove necessario (correzioni, rimandi ad altre leggi, ecc.).*

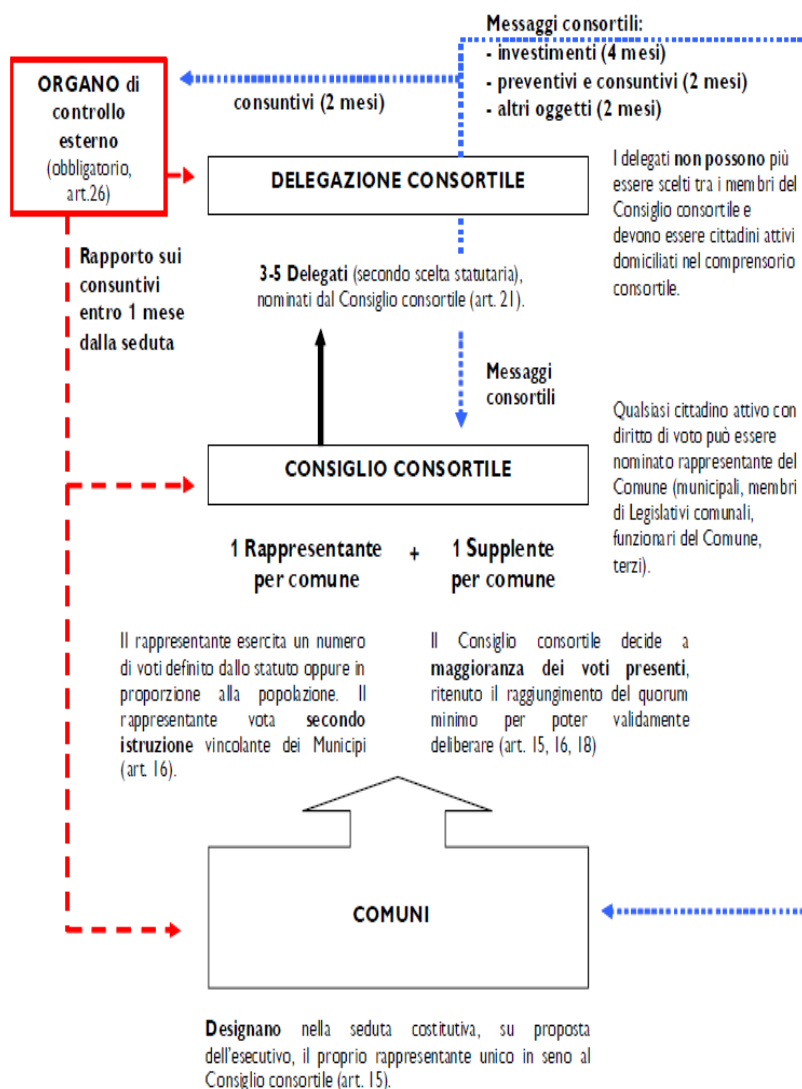
*A questo proposito ci venga concesso di ringraziare anche i Municipi e le amministrazioni comunali per la preziosa e fattiva collaborazione nei nostri confronti.*

## **2. Nuova legge sul Consorziamento dei Comuni**

*In sostanza la nuova legge ha l'obiettivo di:*

- *fornire ai Comuni strumenti più incisivi di controllo, incluso quello finanziario,*
- *migliorare il funzionamento dell'Ente.*

*La nuova organizzazione consortile definita dalla nLCCom è rappresentata nel sottostante schema allestito dalla SEL.*



Di seguito sono evidenziati i più importanti e significativi cambiamenti riguardanti *composizione e funzionamento degli organi dell'Ente, nonché controllo e gestione in ambito finanziario*

### a) Assemblea

#### **Composizione**

*L'Assemblea sarà composta, come ora, da un rappresentante per Comune (art. 6 dello statuto), designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi. Di conseguenza, il numero di membri sarà corrispondente al numero dei Comuni facenti parte dell'Ente, nel nostro caso 32.*

*I Comuni disporranno però di un numero di voti definito nello statuto, affidati al proprio rappresentante. In questo modo si auspica che non si debbano più presentare difficoltà nel raggiungere il quorum, come accaduto in passato a seguito dell'assenza di troppi delegati.*

*La legge, e questa è anche per noi la grossa novità, prevede che possa essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi).*

*Compito dei Legislativi comunali sarà anche la nomina del supplente che, come sino ad ora, in caso d'impedimenti o assenza del rappresentante, potrà partecipare alle sedute in sua sostituzione.*

*Da rilevare che i membri dell'Assemblea non potranno più essere proposti, nel corso della seduta costitutiva, quali membri della Delegazione amministratrice .*

### ***Diritto di voto, istruzione dei rappresentanti***

*Attraverso i propri rappresentanti, i Comuni esercitano un numero di voti in proporzione alla loro popolazione. Per il nostro Ente si propone che ogni comune disponga di un voto ogni 2'500 abitanti e uno per ogni resto; comunque un Comune ha diritto ad almeno un voto (art. 13). Questa ripartizione segue la modalità di finanziamento, che è stata prevista nella quota pro capite, di cui si dirà più avanti nel dettaglio.*

*La legge specifica anche che i rappresentanti votano in Assemblea secondo **l'istruzione municipale** e redigono un rapporto annuo sull'attività svolta all'indirizzo degli organi comunali.*

*I Municipi hanno inoltre il diritto di sospendere immediatamente il rappresentante che non ossequiasse le istruzioni vincolanti impartite; i Legislativi comunali possono a loro volta decidere la sua revoca.*

*In aggiunta si rileva che non è più prevista nessuna Commissione del Legislativo. Considerato che i rappresentanti comunali sono vincolati dalle istruzioni dei Municipi, eventuali commissioni non avrebbero più potuto incidere sull'esito delle decisioni del CC.*

### **Coinvolgimento e informazione dei Comuni**

Preventivi e Consuntivi vanno trasmessi ai Municipi e ai membri dell'Assemblea almeno **due mesi prima** della seduta (attualmente 30 giorni).

La Commissione di revisione verrà sostituita da un organo di revisione esterno che, sebbene già presente per il nostro Ente, diviene obbligatorio (art. 26).

Il compito di verificare preliminarmente i messaggi compete primariamente e direttamente ai Municipi e ai loro delegati, supportati in ambito finanziario dai rapporti dell'organo di controllo esterno. Anche in questi casi i Municipi istruiscono i rappresentanti in merito all'accettazione o meno dei conti presentati.

Per quanto riguarda **gli investimenti** per realizzazioni di opere pubbliche si osserva che progetti definitivi, preventivi e piano di finanziamento delle opere future dell'Ente vanno sottoposti ai Municipi con un **preavviso di almeno 4 mesi** dalla seduta dell'Assemblea. Rispetto al passato, è abrogata la procedura che prevedeva il preavviso non vincolante da parte dei Legislativi comunali.

Per gli altri oggetti di competenza decisionale del Legislativo dell'Ente la documentazione va trasmessa ai Municipi almeno due mesi prima della seduta dell'Assemblea.

### **Funzionamento dell'Assemblea e modalità di decisione**

Rimangono previste almeno due sessioni annuali per esame e delibera sui conti (entro fine aprile per i consuntivi, rispettivamente entro fine dicembre per i preventivi). Altre sedute possono essere convocate quando ciò sia chiesto dalla Delegazione amministratrice o da almeno 1/5 dei Municipi consorziati (art. 16).

L'Assemblea può discutere e decidere solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti e decide a maggioranza assoluta dei voti presenti (50% + 1).

### **Deleghe dall'Assemblea alla Delegazione amministratrice**

Le competenze delegate alla Delegazione sono previste dalla nLCCom e riguardano spese di investimento, opere dell'Ente, acquisizioni, donazioni, permute, affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili, vertenze giudiziarie.

Nello statuto sono fissati nel rispetto dei limiti di spesa concessi dal regolamento di applicazione della LOC.

*Inizialmente la Delegazione aveva proposto un importo di delega di Fr. 100'000.--, fissando l'ammontare pensando ai casi di urgenza e/o catastrofe che richiedono quindi una possibilità di intervento immediato e puntuale.*

*A fronte delle osservazioni giunte da un Comune, che hanno permesso una serena riflessione in questo senso, l'importo è stato ridotto a Fr. 60'000.--.*

*Questa riduzione non inficia le possibilità di snellimento di alcune procedure così come non preclude eventuali spese eccezionali e urgenti, poiché è comunque data la possibilità di procedere alla convocazione straordinaria dell'Assemblea (art. 16 dello Statuto) per ottenere i necessari avalli.*

## **b) Delegazione Amministratrice**

### **Composizione**

*Si propone di fissare a **5**, il massimo possibile, contro i 7 attuali, il numero dei membri.*

*In questo modo, seppur in linea teorica e in difetto allo Statuto attuale, si permette ad un maggior numero possibile di comuni di essere rappresentato nell'esecutivo dell'Ente.*

*In questo senso, onde garantire come in passato una più equa ripartizione, anche la suddivisione dei comuni è passata da 6 a 5 Quartieri, mantenendo il principio di un rappresentante per Quartiere.*

*A differenza di quanto accadeva con la vecchia legge, i membri della Delegazione non vanno più scelti tra i membri dell'Assemblea e possono essere nominati cittadini domiciliati aventi diritto di voto nel comprensorio.*

*Si osserva inoltre che il Presidente sarà nominato dalla Delegazione al suo interno o eventualmente in forma tacita in presenza di una sola proposta.*

### **Funzionamento e modalità di decisione**

*La Delegazione funziona analogamente a un esecutivo comunale e le risoluzioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Non è possibile astenersi e in caso di ripetuta parità decide il Presidente.*

### **Competenze della Delegazione e facoltà di delega**

*Le competenze indicate all'art. 22 derivano direttamente dalla nLCCom.*

*Si prevede inoltre la possibilità di delegare al Comandante e all'amministrazione dell'Ente competenze per questioni decisionali minori e di ordinaria amministrazione (art. 10).*

*Spetterà alla Delegazione prevedere internamente un sistema di controllo per verificare il corretto espletamento delle deleghe.*

### **c) Controllo finanziario dei Comuni e gestione finanziaria dell'Ente**

#### **Finanziamento investimenti**

*La prima versione della nLCCom prevedeva che i Comuni riprendessero attivi e i passivi legati alla realizzazione delle opere. Deroghe a questo principio e limitatamente ai debiti residui necessitavano dell'avvallo del Consiglio di Stato.*

*Con decreto legislativo del 12 marzo 2012 il Gran Consiglio ha approvato due iniziative parlamentari elaborate, una delle quali volta a modificare l'art. 29 LCCOm.*

*Con questa modifica si attribuisce ai Comuni piena autonomia nel decidere nello Statuto la modalità di finanziamento e ammortamento degli investimenti (a carico dell'Ente o a carico dei Comuni). La Delegazione, con l'art. 29 dello Statuto, propone che sia l'Ente, come sino ad oggi, a provvedere agli investimenti con riparto della quota di eventuali interessi passivi e ammortamenti figuranti nella gestione corrente.*

#### **Organo di controllo esterno**

*Anche se già presente per il nostro Ente, conformemente alla nuova legge, viene introdotto nello Statuto il controllo finanziario con il supporto obbligatorio di un organo esterno, avente il compito di esaminare i conti consuntivi, la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità.*

#### **Piano finanziario**

*Occorrerà dotarsi di un piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale. Si sottolinea anche in questo caso l'importanza di uno strumento messo a disposizione in particolare dei Comuni per controllare l'attività dell'Ente.*

### **3. Nuovo statuto - Commento ai singoli articoli**

*Di seguito sono elencati i nuovi articoli dello statuto. Accanto, a titolo orientativo, vengono ripresi i corrispondenti articoli dello statuto ancora in vigore. Nelle note sono indicati i motivi dei cambiamenti.*

## **CAPO I - GENERALITÀ**

### **ARTICOLO 1**

#### **Scopo**

#### **PROPOSTA**

È istituito l'**Ente regionale di protezione civile Lugano Campagna** (in seguito Ente) per:

- l'organizzazione, la preparazione d'intervento in caso di necessità a livello comunale e regionale, nonché dello Stato Maggiore di Protezione civile in ossequio ai disposti delle leggi federali e cantonali che regolano la materia;
- l'esercizio in comune della protezione civile e per la gestione delle infrastrutture comuni di protezione civile, in ossequio ai disposti delle leggi federali e cantonali che regolano la materia.

L'Ente è una corporazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria (art. 4 LCPCi) ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni.

#### **ATTUALE**

È istituito l'**Ente regionale di protezione civile Lugano Campagna** (in seguito Ente) per:

l'organizzazione, la preparazione d'intervento in caso di necessità a livello comunale e regionale, nonché dello Stato Maggiore di Condotta Regionale (SMCR) in ossequio ai disposti delle leggi federali e cantonali che regolano la materia; l'esercizio in comune della protezione civile e per la gestione delle infrastrutture comuni di protezione civile, in ossequio ai disposti delle leggi federali e cantonali che regolano la materia.

L'Ente è una corporazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria (art. 37 LAC, art. 8 LFPCi, art. 6 LCPCi).

Lo stesso ha durata illimitata.

#### **Nota:**

Viene specificata la nuova base legale che non è più la LAC, bensì la nLCCom. Inoltre l'ultimo paragrafo riguardante la durata, illimitata, viene riportato all'art. 5.

### **ARTICOLO 2**

## Membri

### PROPOSTA

Membri dell'Ente sono i Comuni di

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Agno            | 17. Lamone             |
| 2. Aranno          | 18. Magliaso           |
| 3. Astano          | 19. Manno              |
| 4. Alto Malcantone | 20. Mezzovico-Vira     |
| 5. Bedano          | 21. Miglieglia         |
| 6. Bedigliora      | 22. Monteceneri        |
| 7. Bioggio         | 23. Monteggio          |
| 8. Cademario       | 24. Neggio             |
| 9. Cadempino       | 23. Novaggio           |
| 10. Capriasca      | 26. Origlio            |
| 11. Caslano        | 27. Ponte Capriasca    |
| 12. Croglio        | 28. Ponte Tresa        |
| 13. Cureglia       | 29. Pura               |
| 14. Curio          | 30. Sessa              |
| 15. Gravesano      | 31. Torricella-Taverne |
| 16. Isonne         | 32. Vernate            |

### ATTUALE

Membri dell'Ente sono i Comuni di

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1. Agno         | 23. Isonne             |
| 2. Aranno       | 24. Lamone             |
| 3. Arosio       | 25. Lugaggia           |
| 4. Astano       | 26. Magliaso           |
| 5. Bedano       | 27. Manno              |
| 6. Bedigliora   | 28. Medeglia           |
| 7. Bidogno      | 29. Mezzovico-Vira     |
| 8. Bioggio      | 30. Miglieglia         |
| 9. Bironico     | 31. Monteggio          |
| 10. Breno       | 32. Mugena             |
| 11. Cademario   | 33. Neggio             |
| 12. Cadempino   | 34. Novaggio           |
| 13. Camignolo   | 35. Origlio            |
| 14. Capriasca   | 36. Ponte Capriasca    |
| 15. Caslano     | 37. Ponte Tresa        |
| 16. Corticiasca | 38. Pura               |
| 17. Croglio     | 39. Rivera             |
| 18. Cureglia    | 40. Sessa              |
| 19. Curio       | 41. Sigirino           |
| 20. Fescoggia   | 42. Torricella-Taverne |
| 21. Gravesano   | 43. Vernate            |
| 22. Iseo        | 44. Vezio              |

#### Nota:

Il numero dei Comuni viene adattato alle avvenute aggregazioni degli scorsi anni.

## ARTICOLO 3

### Frazionamento in Quartieri

#### PROPOSTA

I Comuni dell'Ente, per ragioni di ripartizione politica e funzionamento amministrativo, vengono suddivisi in Quartieri come segue:

##### Quartiere 1:

Bedano – Isonne – Mezzovico-Vira – Monteceneri – Torricella-Taverne

##### Quartiere 2:

Capriasca – Cureglia – Origlio – Ponte Capriasca

##### Quartiere 3:

Aranno – Alto Malcantone – Bioggio – Cademario – Cadempino – Gravesano – Lamone – Manno

##### Quartiere 4:

#### ATTUALE

I Comuni dell'Ente, per ragioni di funzionamento amministrativo ed operativo, di condotta, vengono organizzati in settori e quartieri come segue:

##### SETTORE 1

Quartiere 11: Bironico - Camignolo - Isonne - Medeglia - Mezzovico-Vira - Rivera - Sigirino - Torricella-Taverne.

Quartiere 12 Bidogno - Capriasca - Corticiasca - Lugaggia - Origlio – Ponte Capriasca.

Quartiere 13: Bedano - Cadempino - Cureglia - Gravesano - Lamone.

##### SETTORE 2

Agno – Magliaso – Neggio – Pura – Vernate

Quartiere 21: Agno - Bioggio - Iseo – Manno - Vernate.

Quartiere 5:

Astano – Bedigliora –Caslano –Croglio – Curio–  
Miglieglia – Monteggio – Novaggio – Ponte Tresa  
– Sessa

Quartiere 22 : Caslano - Magliaso - Neggio -  
Pura - Ponte Tresa.

Quartiere 23 : Aranno - Arosio - Astano -  
Bedigliora - Breno - Cademario – Croglio - Curio -  
Fescoggia – Miglieglia - Monteggio - Mugena –  
Novaggio - Sessa - Vezio.

**Nota:**

Si passa, dagli attuali 6, a 5 nuovi Quartieri. Questi sono stati istituiti tenendo conto della modifica del numero dei membri della Delegazione amministratrice, della contiguità territoriale e della popolazione legale permanente. Ognuno di questi Quartieri potrà contare su di un comune più popoloso, quindi trainante.

## **ARTICOLO 4**

### **Sede**

**PROPOSTA**

La Sede dell'Ente è Mezzovico-Vira

**ATTUALE**

La sede dell'Ente è ad Agno.

**Nota:**

La Sede dell'Ente viene portata a Mezzovico-Vira, Comune ove si trovano gli uffici.

## **ARTICOLO 5**

### **Durata**

**PROPOSTA**

L'Ente è costituito per una durata indeterminata. -

**ATTUALE**

**Nota:**

In precedenza la durata illimitata dell'Ente figurava in calce all'art. 1.

## CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

### ARTICOLO 6

#### Organi

##### PROPOSTA

Gli organi dell'Ente sono:

- a) l'Assemblea regionale
- b) la Delegazione amministratrice

##### ATTUALE

##### Art. 5

Gli organi dell'Ente sono:

- a) l'Assemblea regionale
- b) la Delegazione amministratrice
- c) la Commissione di revisione

Gli organi dell'Ente stanno in carica un quadriennio.

##### Nota:

Non è più stata prevista la Commissione di revisione, come sancito dalla Nuova legge *poiché* il ruolo di controllo viene direttamente attribuito ai Comuni mediante i loro rappresentanti in Assemblea e all'organo di controllo esterno.

### 1. Assemblea

### ARTICOLO 7

#### Composizione ed elezione

##### PROPOSTA

L'Assemblea si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

È eleggibile quale rappresentante o supplente nell'Assemblea ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione Amministratrice e di impiegato dell'Ente

##### ATTUALE

##### Art. 6

L'Assemblea è composta di delegati dei Comuni. Ogni Comune, tramite il Legislativo, designa un Delegato, ed un supplente-subentrante.

Il supplente-subentrante deve:

- In assenza del Delegato, farne le veci.
- In caso di impossibilità duratura, subentrare al Delegato.

Qualora un Delegato fosse nominato in seno alla Delegazione, lo stesso sarà sostituito nell'Assemblea dal supplente-subentrante designato dal suo Comune.

Per la designazione valgono le norme della LOC.

**Nota:**

La modifica di questo articolo, così come voluta dalla LCCom, non comporta particolari differenze per il nostro Ente che già prevedeva la figura di Delegato e di Supplente.

La composizione e la nomina dei Legislativi viene uniformata.

## **ARTICOLO 8**

### **Competenze**

#### **PROPOSTA**

L'Assemblea è l'organo superiore dell'Ente.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi dell'Ente
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione dell'Ente
- c) autorizza le spese d'investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente e dell'Ufficio Presidenziale (Vice Presidente e due scrutatori);
- e) decide le opere dell'Ente sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni dell'Ente
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti dell'Ente
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

L'Assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

#### **ATTUALE**

##### **Art. 7**

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- a) nominare il Presidente del giorno e due scrutatori
- b) nominare il Presidente della Delegazione amministratrice
- c) nominare la Delegazione amministratrice
- d) nominare la Commissione di revisione
- e) esamina le proposte di modifica dello Statuto e le trasmette, con il proprio preavviso scritto, ai Comuni membri
- f) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
- g) deliberare su spese non previste dal bilancio preventivo ed eccedenti le competenze della Delegazione amministratrice
- h) approvare i costi preventivi e consuntivi, di costruzioni di competenza dell'Ente regionale, autorizzandone l'esecuzione
- i) definire, tramite particolare regolamento, l'organico e gli stipendi.

La seduta costitutiva dell'Assemblea, presieduta dal Delegato più anziano, deve avvenire entro la fine del mese di settembre successivo al rinnovo dei poteri comunali.

**Nota:**

L'elenco delle competenze è adattato in base a quanto previsto da LOC e nLCCom.

## **ARTICOLO 9**

### **Seduta costitutiva**

#### **PROPOSTA**

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

#### **ATTUALE**

##### **Art. 7 (ultimo cpv.)**

La seduta costitutiva dell'Assemblea, presieduta dal Delegato più anziano, deve avvenire entro la fine del mese di settembre successivo al rinnovo dei poteri comunali.

#### **Nota:**

La legge non prevede un termine preciso entro il quale occorre convocare la seduta costitutiva ad inizio del quadriennio. I legislativi sono tenuti a eleggere rappresentanti e sostituti entro tre mesi dalle elezioni comunali.

## **ARTICOLO 10**

### **Competenze delegate alla Delegazione Amministratrice; facoltà di delega all'amministrazione dell'Ente**

#### **PROPOSTA**

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 8 lett. c), e), f), h), e i) sino ad un importo massimo per oggetto di Fr. 60'000.— (sessantamila).

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di Fr. 60'000.— (sessantamila).

La Delegazione può delegare al Comandante e all'amministrazione dell'Ente competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente. Ambiti delegati, limiti finanziari delle deleghe e modalità di controllo vengono fissati tramite specifica direttiva emanata dalla Delegazione Amministratrice.

#### **ATTUALE**

#### **Nota:**

Rispetto al passato, è ora possibile prevedere nello statuto l'inserimento delle deleghe dall'organo legislativo a quello esecutivo e da quest'ultimo all'amministrazione conformemente ai disposti della LOC e della nLCCom.

I limiti massimi di spesa sono dati dal regolamento di applicazione della LOC e sono inferiori all'importo massimo previsto per il numero di abitanti complessivi dell'Ente.

## **ARTICOLO 11**

### **Funzionamento**

#### **PROPOSTA**

Le sedute dell'Assemblea dell'Ente sono pubbliche e sono dirette dal Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente è nominato ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria, a rotazione tra i Quartieri.

L'Assemblea può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

#### **ATTUALE**

##### **Art. 8 Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria 2 volte all'anno. La prima entro il 30 aprile per l'approvazione dei conti consuntivi relativi all'esercizio dell'anno precedente; la seconda entro il 31 ottobre per l'approvazione del preventivo per l'anno successivo.

Le date delle convocazioni sono fissate dalla Delegazione amministratrice e saranno comunicate per iscritto ai Delegati, con l'ordine delle trattande, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea delibera sugli oggetti proposti dalla Delegazione e figuranti nell'ordine del giorno. Essa può validamente deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei Delegati.

In difetto di ciò, l'Assemblea è riconvocata per iscritto entro il termine di 10 giorni e le deliberazioni saranno valide indipendentemente dal numero dei presenti, purché vengano prese a maggioranza dei votanti.

L'Assemblea regionale potrà essere convocata in seduta straordinaria per deliberare su oggetti di sua competenza:

- a) se la Delegazione amministratrice lo ritiene necessario
- b) se almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea ne fa domanda scritta e motivata, indicando gli oggetti su cui deliberare
- c) se almeno 1/5 dei Municipi dei Comuni facenti parte dell'Ente ne fanno domanda scritta e motivata, indicando gli oggetti su cui deliberare.

Le votazioni avverranno di regola per alzata di mano ed a maggioranza dei presenti.

I lavori assembleari sono presieduti dal Presidente del giorno, scelto fra i Delegati estranei alla Delegazione amministratrice. Funge da segretario il segretario dell'Ente.

Il Presidente del giorno pubblica entro 5 giorni le risoluzioni dell'Assemblea agli albi di tutti i Comuni e nel Foglio ufficiale. Per la crescita in giudicato dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

**Nota:**

Con la modifica del diritto di voto (v. art. 13) non viene a cadere la necessità di procedere a una differenziazione fra i quozienti di voto (maggioranza semplice o assoluta).

## **ARTICOLO 12**

### **Ritiro e rinvio dei messaggi**

#### **PROPOSTA**

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

#### **ATTUALE**

--

**Nota:**

Benché non espressamente indicato nell'attuale statuto, ritiro e rinvio dei messaggi sono previsti dalla LOC.

## **ARTICOLO 13**

### **Diritto di voto**

#### **PROPOSTA**

Ogni Comune in Assemblea dispone di un numero di voti proporzionale alla sua popolazione, e meglio un voto ogni 2'500 abitanti e uno per ogni resto.

Ogni Comune ha diritto almeno a un voto.

Il numero di voti a favore di ogni Comune è stabilito all'inizio di ogni Legislatura, ed è fissato sulla base della popolazione residente permanente al 31 dicembre precedente.

#### **ATTUALE**

--

**Nota:**

Conformemente alle modifiche introdotte dalla nLCCom, ogni comune eserciterà in Assemblea un diritto di voto in proporzione alla sua popolazione.

La modalità di calcolo proposta (1 voto ogni 2'500 abitanti) dà la possibilità ai Comuni con più abitanti di avere una maggiore voce in capitolo.

Nella tabella che segue, si evince la Popolazione legale permanente di ogni singolo Comune stato 31.12.2011.

Rispettando i disposti di legge, nessun Comune detiene la maggioranza assoluta dei voti (maggioranza che non viene peraltro raggiunta nemmeno sommando i voti dei comuni con un maggior numero di abitanti). Il calcolo dei voti a disposizione di ogni comune viene eseguito ad inizio legislatura e resta invariato sino al termine della stessa.

| COMUNE             | POPOLAZIONE AL<br>31.12.2011 | VOTI ASSEMBLEA<br>1 – 2'500 |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Agno               | 4059                         | 2                           |
| Alto Malcantone    | 1324                         | 1                           |
| Aranno             | 325                          | 1                           |
| Astano             | 306                          | 1                           |
| Bedano             | 1486                         | 1                           |
| Bedigliora         | 639                          | 1                           |
| Bioggio            | 2413                         | 1                           |
| Cademario          | 746                          | 1                           |
| Cadempino          | 1453                         | 1                           |
| Capriasca          | 6354                         | 3                           |
| Caslano            | 4143                         | 2                           |
| Croglio            | 854                          | 1                           |
| Cureglia           | 1358                         | 1                           |
| Curio              | 522                          | 1                           |
| Gravesano          | 1208                         | 1                           |
| Isonne             | 389                          | 1                           |
| Lamone             | 1713                         | 1                           |
| Magliaso           | 1466                         | 1                           |
| Manno              | 1261                         | 1                           |
| Mezzovico-Vira     | 1287                         | 1                           |
| Migliiegia         | 296                          | 1                           |
| Monteceneri        | 4383                         | 2                           |
| Monteggio          | 896                          | 1                           |
| Neggio             | 333                          | 1                           |
| Novaggio           | 821                          | 1                           |
| Origlio            | 1394                         | 1                           |
| Ponte Capriasca    | 1816                         | 1                           |
| Ponte Tresa        | 795                          | 1                           |
| Pura               | 1328                         | 1                           |
| Sessa              | 685                          | 1                           |
| Torricella-Taverne | 3072                         | 2                           |
| Vernate            | 584                          | 1                           |
| <b>TOTALE</b>      | <b>49709</b>                 | <b>38</b>                   |

## **ARTICOLO 14**

### **Coinvolgimento dei Comuni**

#### **PROPOSTA**

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni dell'Ente ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta dell'Assemblea.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo dell'Ente vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta dell'Assemblea.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione amministratrice è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione dell'Ente.

#### **ATTUALE**

-

#### **Nota:**

Viene rafforzato il ruolo dei Comuni, il cui coinvolgimento è previsto per tutti gli oggetti su cui il legislativo è chiamato ad esprimersi.

## **ARTICOLO 15**

### **Istruzione e revoca dei rappresentanti**

#### **PROPOSTA**

I rappresentanti in Assemblea agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

#### **ATTUALE**

--

#### **Nota:**

Novità introdotta dalla nLCCom volta anch'essa ad accentuare il potere dei Comuni nelle decisioni.

## **ARTICOLO 16**

### **Sedute ordinarie e straordinarie**

#### **PROPOSTA**

#### **ATTUALE**

**Vedi Art. 8**

L'Assemblea si riunisce:

- a) in seduta ordinaria
  - entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
  - entro la fine del mese di dicembre per deliberare su conti preventivi.

Il Presidente dell'Assemblea, d'intesa con la Delegazione amministratrice, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di convocazione delle sedute ordinarie. In caso di disaccordo, decide il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del Presidente, in via eccezionale può prorogare ulteriormente questi termini.

- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione amministratrice;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni dell'Ente.

La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

#### **Nota:**

Adattamenti formali alla legge.

## **ARTICOLO 17**

### **Verbale**

#### **PROPOSTA**

#### **ATTUALE**

Al Segretario dell'Ente, o in sua assenza ad altra persona designata dal Presidente della Delegazione amministratrice, incombe la tenuta del verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;

- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo, e di quello degli assenti giustificati e ingiustificati;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni;
- d) in caso di votazione, il numero dei presenti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- e) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni delle quali l'autore chiede la testuale verbalizzazione.

Il contenuto relativo alle lettere c) e d) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

Le risoluzioni sono firmate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori alla fine di ogni seduta.

**Nota:**

Contenuto dell'articolo ripreso direttamente dalla LOC.

## **ARTICOLO 18**

### **Pubblicazioni**

#### **PROPOSTA**

Il Presidente della Delegazione amministratrice provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni dell'Ente e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni dell'Assemblea e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione Amministratrice.

Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

#### **ATTUALE**

**Vedi art. 8, ultimo cpv.**

**Nota:**

Oltre alla pubblicazioni delle risoluzioni dell'Assemblea al Presidente in futuro competerà anche la pubblicazione delle risoluzioni agli albi comunali quando l'interesse lo richiede (Art. 111 LOC)

## **2. Delegazione Amministratrice**

### **ARTICOLO 19**

#### **Composizione**

##### **PROPOSTA**

La Delegazione amministratrice si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

##### **ATTUALE**

##### **Art. 9 Delegazione amministratrice**

La Delegazione amministratrice è composta di 7 membri nominati dall'Assemblea regionale tra i suoi membri in occasione della seduta costitutiva. Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle Leggi.

I quartieri devono in ogni caso essere rappresentati nella Delegazione. I Delegati dei Comuni di ogni quartiere si riuniscono, convocati dal Presidente dell'Ente, per designare il candidato rappresentante il quartiere da proporre all'Assemblea.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea regionale mentre il Vice-Presidente ed il segretario sono nominati dalla Delegazione amministratrice.

Di regola, il Presidente ed il Capo dell'Organizzazione della Protezione Civile (C OPC) rappresentano l'Ente nei confronti di terzi.

La Delegazione amministratrice delibera in presenza della maggioranza dei propri membri, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

##### **Nota:**

Per la Delegazione la legge prevede un minimo di 3 e un massimo di 5 membri.

Con la proposta in esame (5 membri) si permette in linea teorica a un maggior numero possibile di comuni di essere rappresentato nell'esecutivo consortile.

### **ARTICOLO 20**

#### **Nomina della Delegazione**

##### **PROPOSTA**

La Delegazione amministratrice è nominata dall'Assemblea nella seduta costitutiva secondo le disposizioni previste dalla LCCom.

È eleggibile quale membro della Delegazione amministratrice ogni cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio dell'Ente, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Assemblea.

Tutti i Quartieri devono in ogni caso essere

##### **ATTUALE**

**Vedi Art. 9**

rappresentati nella Delegazione.

La carica di membro della Delegazione amministratrice è incompatibile con quella di Consigliere di stato, di membro dell'Assemblea o di impiegato dell'Ente.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte per singolo Quartiere, queste vengono messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

**Nota:**

Anche in questo caso la legge ha introdotto un'importante novità: i membri della Delegazione non sono più eletti fra coloro che compongono l'Assemblea.

Inoltre la scelta non verrà più determinata in base all'appartenenza partitica. Si ricorda che in passato la nomina avveniva secondo il sistema di un membro per Quartiere oltre al Presidente.

## **ARTICOLO 21**

### **Presidente**

#### **PROPOSTA**

Presidente e Vice Presidente della Delegazione amministratrice sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

#### **ATTUALE**

**Vedi Art. 9**

**Nota:**

Rispetto al passato, tocca ora alla Delegazione Amministratrice e non più al legislativo, nominare il suo presidente.

## **ARTICOLO 22**

### **Competenze**

#### **PROPOSTA**

La Delegazione amministratrice dirige l'amministrazione dell'Ente, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle

#### **ATTUALE**

#### **Art. 10 Attribuzioni della Delegazione amministratrice**

La Delegazione amministratrice è convocata dal Presidente con un preavviso di 7 giorni, salvo i casi di cui all'art. 15.

decisioni dell'Assemblea dell'Ente e rappresenta l'Ente di fronte ai terzi e alle Autorità.

La Delegazione amministratrice esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti dell'Ente;
- e) nomina il Comandante e gli impiegati dell'Ente e assicura il regolare funzionamento dell'Ufficio regionale sul piano tecnico, amministrativo e finanziario;
- f) designa l'organo di controllo giusta l'art. 26 dello statuto;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche;
- h) esamina i progetti ed i preventivi delle infrastrutture che verranno realizzate nei Comuni della Regione e ne segue la realizzazione, la gestione e la manutenzione;
- i) assicura l'attuazione delle direttive tecniche ed amministrative emanate dalle Autorità;
- j) definisce le mansioni dei dipendenti mediante apposito capitolato d'onere e ne sorveglia l'attività;

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 10 del presente Statuto.

La Delegazione può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso dell'Assemblea, fino ad un importo annuo massimo di Fr. 30'000.— (trentamila).

Il C OPC partecipa alle riunioni della Delegazione amministratrice quale consulente senza diritto di voto.

La Delegazione amministratrice ha le seguenti attribuzioni:

- a) assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio regionale\* sul piano tecnico, amministrativo e finanziario
- b) rappresentare l'Ente nei rapporti con i terzi e con le Autorità
- c) allestire i bilanci ed i messaggi per l'Assemblea
- d) presentare all'Assemblea i preventivi ed i consuntivi delle opere dell'Ente
- e) aggiudicare i lavori e le forniture
- f) esaminare i progetti ed i preventivi delle infrastrutture che verranno realizzate nei Comuni della Regione
- g) provvedere all'incasso dei crediti ed al pagamento delle spese; calcolare i riparti e le quote di partecipazione dei Comuni
- h) assicurare l'attuazione delle direttive tecniche ed amministrative emanate dall'Autorità competente
- i) nominare i dipendenti dell'Ente
- j) definire le mansioni dei dipendenti mediante apposito Regolamento e sorvegliarne l'attività
- k) svolgere tutti i compiti che non sono attribuiti ad altri organi dalle Leggi o dallo Statuto
- l) designare l'organo peritale di controllo

La Delegazione amministratrice può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso dell'Assemblea, fino ad un importo annuo massimo di Fr. 30'000.--.

Il Presidente (o Vice-Presidente) firma con il segretario gli atti e le operazioni contabili dell'Ente.

I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio all'Ente devono essere aggiudicati nel rispetto della Legge sulle commesse pubbliche.

\*I dipendenti dell'Ente formano l'Ufficio regionale, diretto dal C OPC.

**Nota:**

Elenco delle competenze adattato in base a quanto previsto da LOC e nLCCom.

## **ARTICOLO 23**

### **Funzionamento**

#### **PROPOSTA**

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Il Comandante partecipa alle riunioni della Delegazione amministratrice quale consulente senza diritto di voto.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione amministratrice per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

#### **Nota:**

Adattamento formale alle nuove disposizioni.

#### **ATTUALE**

-

## **ARTICOLO 24**

### **Verbale**

#### **PROPOSTA**

Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

#### **Nota:**

Adattamento formale alle nuove disposizioni.

#### **ATTUALE**

-

## CAPO III - TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

### ARTICOLO 25

#### Tenuta dei conti

##### PROPOSTA

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

##### ATTUALE

##### Art. 19 Contabilità

La Delegazione amministratrice organizza la tenuta della contabilità secondo le norme della LOC.

La Delegazione amministratrice invia ai Municipi dei Comuni membri la documentazione relativa ai conti preventivi e consuntivi almeno 30 giorni prima dell'Assemblea ordinaria.

I Municipi possono presentare osservazioni alla Delegazione amministratrice al più tardi 15 giorni prima dell'Assemblea.

##### Nota:

Richiamo ai disposti cantonali in materia di tenuta della contabilità.

### ARTICOLO 26

#### Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

##### PROPOSTA

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati. Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 25.

##### ATTUALE

--

##### Nota:

Novità importante introdotta dalla nuova legge, che mette a disposizione dei Comuni un ulteriore strumento di verifica/controllo dell'attività che diviene ora obbligatorio.

## **ARTICOLO 27**

### **Conti preventivi**

#### **PROPOSTA**

#### **ATTUALE**

La Delegazione amministratrice, almeno due mesi -  
prima della data della convocazione  
dell'Assemblea, invia copia dei conti preventivi ai  
Municipi dei Comuni dell'Ente, ai rappresentanti  
comunali e al Consiglio di Stato.

#### **Nota:**

Iter previsto dalla legge.

## **ARTICOLO 28**

### **Conti consuntivi**

#### **PROPOSTA**

#### **ATTUALE**

La Delegazione amministratrice invia una copia -  
dei conti consuntivi ai Municipi, ai  
rappresentanti comunali in Assemblea, al  
Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno  
almeno due mesi prima della seduta  
dell'Assemblea. L'organo di controllo esterno  
redige il suo rapporto all'indirizzo della  
Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla  
seduta dell'Assemblea.

I Municipi dei Comuni facenti parte dell'Ente  
possono chiedere verifiche e informazioni  
puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione amministratrice trasmette copia  
dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

#### **Nota:**

Anche in questo caso, viene indicato l'iter previsto dalla legge.

## **ARTICOLO 29**

### **Finanziamento investimenti**

#### **PROPOSTA**

#### **ATTUALE**

Il finanziamento e l'ammortamento degli --  
investimenti è a carico dell'Ente.

**Nota:**

Come già citato in precedenza nel messaggio, questa facoltà è ora data dall'art. 29 della nLCCom. Così facendo non vi sarebbero modifiche a quanto attualmente in vigore e si sgravano i Comuni dal continuo richiedere di anticipare importi, a volte anche elevati, per il finanziamento degli investimenti.

## **ARTICOLO 30**

### **Piano finanziario**

#### **PROPOSTA**

L'Ente elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione amministratrice invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta dell'Assemblea in cui viene discusso.

#### **ATTUALE**

--

**Nota:**

Altre novità importante introdotta dalla nuova legge. Si tratta anche in questo caso di uno strumento a disposizione dei Comuni che potranno così meglio pianificare sul lungo termine i propri impegni finanziari, segnatamente in ambito di investimenti.

## **CAPO IV - FINANZIAMENTO**

## **ARTICOLO 31**

### **Quote di partecipazione**

#### **PROPOSTA**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente provengono:

- a) dalle quote comunali per le spese approvate dall'Assemblea;
- b) da contributi federali e cantonali;
- c) da eventuali entrate straordinarie.

#### **ATTUALE**

##### **Art. 16 Finanziamento**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente provengono:

- a) dagli anticipi dei Comuni
- b) dai sussidi federali e cantonali
- c) dalle quote comunali per le spese approvate dall'Assemblea regionale
- d) dalla quota percentuale pagata dai Comuni sul totale dei contributi sostitutivi accumulati
- e) da eventuali entrate straordinarie

##### **Art. 17 Contributi sostitutivi**

I contributi per l'esonero dall'obbligo di costruire rifugi privati, sono percepiti e gestiti dal Comune di situazione, il tutto in ossequio alle Leggi federali e cantonali che regolano la materia.

Annualmente l'Ente, sulla base del conteggio

elaborato dall'Ufficio cantonale protezione civile e difesa integrata, percepisce dai Comuni un interesse annuo pari al 2% sul totale dei contributi accumulati al 31 dicembre dell'anno precedente, quale partecipazione ai costi di gestione.

**Nota:**

Il principio resta invariato rispetto allo Statuto attualmente in vigore.

## **ARTICOLO 32**

### **Riparto delle spese – Quote di partecipazione**

#### **PROPOSTA**

L'Ente provvede al proprio finanziamento mediante quote di partecipazione, dedotti eventuali sussidi, versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

Le partecipazioni dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite in base ad una chiave di riparto calcolata sulla base della popolazione residente permanente al 31 dicembre di ogni anno, indicata dall'Ufficio movimento popolazione (partecipazione pro capite).

#### **ATTUALE**

##### **Art. 18 Riparto delle spese**

La partecipazione dei Comuni alle spese dell'Ente avviene in base alle seguenti chiavi di riparto:

- a) Spese d'amministrazione: sulla base della popolazione legale permanente
- b) Spese per l'istruzione: sulla base della popolazione legale permanente
- c) Spese per la costruzione degli impianti di condotta, di apprestamento e del Servizio Sanitario Coordinato (escluse quelle dei centri operatori protetti): il Comune committente anticipa le spese ed incassa i sussidi cantonali e federali. Dedotti i sussidi, l'importo rimanente, compresi gli interessi passivi, viene ripartito sulla base della popolazione legale permanente. L'Ente può richiedere ai Comuni il versamento di acconti.
- d) Spese per la gestione degli impianti di condotta, di apprestamento e del Servizio Sanitario Coordinato (escluse quelle dei centri operatori protetti): sulla base della popolazione legale permanente (salvo disposizioni diverse stabilite nelle convenzioni citate all'art. 14 del presente Statuto).
- e) Spese per l'acquisto di materiale: sulla base della popolazione legale permanente.

Per la ripartizione dei costi di costruzione degli impianti di condotta e del Servizio sanitario fa stato la popolazione legale permanente in vigore al momento dell'accettazione del credito di costruzione da parte dell'Assemblea.

**Nota:**

La chiave di riparto è stata modificata nel senso che la quota a carico dei Comuni sarà calcolata esclusivamente sul pro capite e non più facendo capo alla quota dei contributi sostitutivi.

Si è optato per andare in questa direzione poiché delle modifiche alle Leggi previste per il prossimo futuro andranno con ogni probabilità a modificare i contributi sostitutivi come previsti oggi ed inoltre

per dar seguito alle richieste ufficiose pervenute da più Comuni che chiedevano all'Ente di optare per un prelievo che andasse nella direzione dell'addebito di costo per abitante.

## **ARTICOLO 33**

### **Anticipi dai Comuni**

#### **PROPOSTA**

#### **ATTUALE**

-

Al momento dell'approvazione del preventivo annuo da parte dell'Assemblea, la Delegazione Amministratrice emana un conteggio-acconto ai Comuni dell'Ente pari al 50 % dell'ammontare della presumibile quota di partecipazione.

Il conguaglio verrà fatturato a consuntivo approvato.

#### **Nota:**

Il principio resta invariato.

## **CAPO V – IMPIANTI E RIFUGI PUBBLICI**

## **ARTICOLO 34**

### **Infrastrutture della Regione**

#### **PROPOSTA**

#### **ATTUALE**

- a) Realizzazione  
L'Ente, d'accordo con l'Autorità cantonale, stabilisce quali opere sono da realizzarsi ed in quali Comuni esse verranno costruite.  
Il terreno su cui sorge l'infrastruttura è messo a disposizione gratuitamente dal Comune interessato.  
In caso di realizzazione congiunta di un'opera, i relativi dettagli saranno regolati da apposita convenzione stipulata fra gli Enti interessati.
- b) Proprietà  
La proprietà sarà regolata da convenzione.
- c) Gestione

#### **Art. 12 Infrastrutture della Regione (impianti di condotta, di apprestamento e del Servizio Sanitario Coordinato)**

- a) Realizzazione  
L'Ente, d'accordo con l'Autorità cantonale, stabilisce quali opere sono da realizzarsi ed in quali Comuni esse verranno costruite.  
Il terreno su cui sorge l'infrastruttura è messo a disposizione gratuitamente dal Comune interessato.  
In caso di realizzazione congiunta di un'opera, i relativi dettagli saranno regolati da apposita convenzione stipulata fra gli Enti interessati.
- b) Proprietà  
La proprietà sarà regolata da convenzione.
- c) Gestione

La gestione delle infrastrutture della Regione (manutenzione compresa) è di competenza dell'Ente.

La gestione delle infrastrutture della Regione (manutenzione compresa) è di competenza dell'Ente.

d) Contributi sostitutivi

I contributi sostitutivi, previo avallo delle Autorità, possono essere utilizzati per la costruzione e il mantenimento delle infrastrutture necessarie alla Regione, così come per altri compiti di competenza della Protezione civile.

**Nota:**

Situazione invariata. Come previsto anche dalla legge cantonale sulla PCi, gli impianti rimangono di proprietà e gestione dell'Ente.

## **ARTICOLO 35**

### **Rifugi pubblici**

#### **PROPOSTA**

La realizzazione di tali rifugi è di competenza dei singoli Comuni. Essi sono responsabili della loro manutenzione garantendone l'operatività in caso di necessità; almeno il 30% dei posti letto deve essere utilizzabile in ogni momento.

#### **ATTUALE**

##### **Art. 13 Rifugi pubblici**

La realizzazione di tali rifugi è di competenza dei singoli Comuni. Essi sono responsabili della loro manutenzione garantendone l'operatività in caso di necessità; almeno il 30% dei posti letto deve essere utilizzabile in ogni momento.

**Nota:**

Anche in questo caso la situazione rimane invariata. Come previsto dalla legge cantonale sulla PCi, i comuni sono proprietari e responsabili della realizzazione dei rifugi pubblici.

## **ARTICOLO 36**

### **Convenzioni – Uso infrastrutture**

#### **PROPOSTA**

La Delegazione Amministratrice può stipulare delle convenzioni per una diversa modalità di gestione di ogni infrastruttura. Per principio le esigenze della protezione civile sono prioritarie rispetto ad altre eventuali utilizzazioni.

#### **ATTUALE**

##### **Art. 14 Convenzioni**

L'Ente può stipulare delle convenzioni per una diversa modalità di gestione di ogni infrastruttura. Per principio le esigenze della protezione civile sono prioritarie rispetto ad altre eventuali utilizzazioni.

**Nota:**

Anche in questo caso la situazione rimane invariata.

## CAPITOLO VI – NORME VARIE

### ARTICOLO 37

#### Stato Maggiore PCi

##### PROPOSTA

L'Ente istituisce uno Stato Maggiore PCi diretto dal Comandante, allo scopo di coordinare l'impiego dei mezzi regionali di intervento non appena le circostanze lo richiedono.

A partire da tale momento, la Delegazione amministratrice nella persona del Presidente e del suo Vice diventa l'interlocutore politico dei Municipi ed eventualmente del Cantone.

Il Comandante è competente per pianificare, predisporre e coordinare le misure di urgenza e di assistenza, in collaborazione con le Autorità locali e, se del caso, con i diversi Enti di soccorso; tali misure qualora non abbiano potuto essere preventivamente sottoposte alla Delegazione amministratrice, le devono essere, al più presto, presentate per ratifica.

##### ATTUALE

##### **Art. 15. Stato Maggiore di Condotta Regionale**

L'Ente istituisce uno Stato Maggiore di condotta Regionale (SMCR) diretto dal C OPC, allo scopo di coordinare l'impiego dei mezzi delle organizzazioni regionali di intervento e soccorso e degli eventuali mezzi militari attribuiti.

Lo Stato Maggiore di Condotta Regionale entra in funzione non appena le circostanze lo richiedono.

A partire da tale momento, la Delegazione amministratrice nella persona del Presidente e del suo Vice diventa l'interlocutore politico dei Municipi ed eventualmente del Cantone assumendo a livello regionale la responsabilità della condotta per assicurare i compiti di cui al primo capoverso del presente articolo (art. 12 cpv. 1 del Regolamento d'applicazione della Legge sullo stato di necessità).

Il C OPC è competente per pianificare, predisporre e coordinare le misure di urgenza e di assistenza, in collaborazione con le Autorità locali ed i diversi Enti di soccorso; tali misure qualora non abbiano potuto essere preventivamente sottoposte alla Delegazione amministratrice, le devono essere, al più presto, presentate per ratifica.

##### **Nota:**

Si tratta di un ulteriore adeguamento dell'articolo a quanto previsto dalle Leggi superiori.

### ARTICOLO 38

#### Comandante, Segretario e dipendenti

##### PROPOSTA

Il Comandante è nominato dalla Delegazione amministratrice ed è il capo del personale.

Ai dipendenti dell'Ente sono applicabili analogamente i disposti del Titolo II Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento Organico.

##### ATTUALE

-

**Nota:**

Rimando necessario ai disposti della LOC, con la dovuta rilevanza alla figura del Comandante. Si ritiene però opportuno demandare ad uno specifico regolamento e rispettivo capitolato d'oneri, l'indicazione di compiti, competenze e funzionamento dell'ufficio, evitandone una lunga elencazione nello statuto.

## **ARTICOLO 39**

### **Rappresentanza e diritto di firma**

#### **PROPOSTA**

Il Presidente con il Comandante rappresentano l'Ente nei confronti di terzi.

Il Presidente firma con il Segretario gli atti e le operazioni contabili dell'Ente.

In caso di assenza il Presidente è supplito dal Vice Presidente e, in assenza di questi, dal Delegato più anziano per carica, subordinatamente per età.

Ulteriori autorizzazioni a firmare gli atti dell'Ente vengono stabiliti tramite direttiva interna.

#### **ATTUALE**

--

**Nota:**

Adattamento alla LOC e LCCom

## **ARTICOLO 40**

### **Disposizioni finali**

#### **PROPOSTA**

- a) Rimedi di diritto  
Per quanto concerne la vigilanza sull'Ente ed i ricorsi contro le decisioni dei suoi organi regionali, sono applicabili le norme della LOC e quelle della Legge sul consorzio dei comuni.
- b) Disdetta del Comune  
La disdetta di un Comune dell'Ente è subordinata:
1. all'approvazione della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea
  2. all'approvazione della maggioranza assoluta dei Comuni membri
  3. alla ratifica del Consiglio di Stato

#### **ATTUALE**

#### **Art. 20. Disposizioni finali**

- a) Rimedi di diritto  
Per quanto concerne la vigilanza sull'Ente ed i ricorsi contro le decisioni dei suoi organi regionali, sono applicabili le norme della LOC e quelle della Legge sul consorzio dei comuni.
- b) Disdetta del Comune  
La disdetta di un Comune dell'Ente è subordinata:
1. all'approvazione della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea
  2. alla ratifica del Consiglio di Stato

- c) Scioglimento dell'Ente  
Lo scioglimento dell'Ente è subordinato:
1. all'approvazione della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea
  2. all'approvazione della maggioranza assoluta dei Comuni membri
  3. alla ratifica del Consiglio di Stato

- d) Destinazione del patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento:

Capitale:

Il capitale rimanente viene suddiviso fra i Comuni sulla base della popolazione legale permanente, come per il riparto delle spese.

Impianti di proprietà dell'Ente:

Il ricavato della vendita degli impianti di proprietà dell'Ente, che avviene in applicazione analogica dell'art. 180 LOC, è suddiviso tra i Comuni membri, sulla base della popolazione legale permanente, come per il riparto delle spese.

Impianti di proprietà dei Comuni:

Restano acquisiti al Comune di situazione senza versamento d'indennità alcuna.

- c) Scioglimento dell'Ente  
Lo scioglimento dell'Ente è subordinato:
1. all'approvazione della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea
  2. all'approvazione della maggioranza assoluta dei Comuni membri.
  3. alla ratifica del Consiglio di Stato.

- d) Destinazione del patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento:

Capitale:

Il capitale rimanente viene suddiviso fra i Comuni sulla base della popolazione legale permanente, come per il riparto delle spese.

Impianti di proprietà dell'Ente:

Il ricavato della vendita degli impianti di proprietà dell'Ente, che avviene in applicazione analogica dell'art. 180 LOC, è suddiviso tra i Comuni membri, sulla base della popolazione legale permanente, come per il riparto delle spese.

Impianti di proprietà dei Comuni:

Restano acquisiti al Comune di situazione senza versamento d'indennità alcuna.

**Nota:**

ai punti b) e c) si completa con il cpv 2.

## **ARTICOLO 41**

### **Entrata in vigore e modifiche**

#### **PROPOSTA**

Il presente Statuto entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali.

#### **ATTUALE**

**Nota:**

Premessa l'approvazione del Consiglio consortile e dei legislativi comunali, il nuovo statuto entrerà in vigore dopo la ratifica della SEL.

|                  |               |                                                                |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Leggenda:</b> | <b>SEL</b>    | Sezione Enti locali                                            |
|                  | <b>nLCCom</b> | Nuova Legge sul Consorziamento dei comuni                      |
|                  | <b>LOC</b>    | Legge organica comunale                                        |
|                  | <b>LAC</b>    | Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero |
|                  | <b>LFPCi</b>  | Legge federale sulla Protezione civile                         |
|                  | <b>LCPCi</b>  | Legge cantonale sulla Protezione civile                        |

#### **4. Conclusioni**

*Accettandone il principio, l'adozione di un nuovo statuto risponde ad un preciso obbligo imposto dalla nLCCom, e quindi non è soggetta ad una valutazione di opportunità. Si tratta dunque di adottare un nuovo testo che risponda al meglio alle esigenze attuali dell'Ente e dei Comuni che lo compongono.*

*La proposta qui formulata scaturisce da un'analisi della situazione e dei bisogni attuali, e riprendendo in molti punti lo statuto modello elaborato dalla SEL, offre una soluzione semplice, che per rapporto allo statuto attuale varia nei contenuti solo dove necessario.*

*La proposta di nuovo statuto è stata elaborata con il prezioso supporto della Sezione Enti locali prima e sottoposta poi ai Comuni in consultazione per un primo esame”*

\* \* \*

Sulla scorta di quanto precede, vi invitiamo ad approvare lo statuto nella forma proposta dall'Ente, come documentato e spiegato nel presente messaggio . Lo stesso è affidato alla Commissione delle Petizioni e della Legislazione per l'esame e l'allestimento del relativo rapporto.

Siamo a disposizione in Commissione e durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti e vi presentiamo i migliori saluti.

#### **PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco:**  
*Andrea Pellegrinelli*

**Il Segretario:**  
*Tiziano Delorenzi*

- *Progetto di nuovo Statuto*
- *Statuto in vigore*
- 

Approvato con risoluzione municipale no. 408 del 5 novembre 2012



# **COMUNE DI CAPRIASCA**

## **Consiglio Comunale**

### **DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE**

Visto il messaggio no. 17/2012, riguardante l'adesione al nuovo Statuto dell'Ente di protezione civile di Lugano - Campagna

Visto il rapporto della Commissione delle Petizioni e della Legislazione del

### **D E C I D E:**

1. È approvato il nuovo Statuto dell'Ente di protezione di Lugano Campagna
2. Lo Statuto adottato è parte integrante di questa risoluzione.
3. Il Municipio è incaricato di procedere alla pubblicazione in conformità degli articoli 74 e 187 della Legge Organica Comunale e alle successive comunicazione all'Ente.
4. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

### **PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**La Presidente:**

*Barbara Castelli Bindella*

**Il Segretario:**

*Tiziano Delorenzi*

Tesserete,